

Bari, 26 marzo 1998

Prot. n. 87/1719 NS/PP

> Al Signor Presidente del Consiglio regionale S E D E

Oggetto: Disegno di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000". (ATTO 257/A

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la decisione n. 6 adottata dalla I Commissione nella seduta del 25 marzo 1998.

D'ordine del presidente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)



DECISIONE N. 6 DEL 25 MARZO 1998

DISEGNO DI LEGGE (testo approvato dalla Commissione)

"BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1998 E BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000"

RELATORE: Avv. CROCCO



D.D.L. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000"

Relazione

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il 1998 segna l'inizio di un periodo di transizione per la finanza regionale, al termine del quale si potrà finalmente registrare la fine della finanza derivata e l'introduzione di una nuova fase in cui la finanza regionale sarà essenzialmente fondata su risorse libere e autonome, comunque non vincolata da imposizioni centralistiche, frutto di imposizione fiscale propria.

Nel corso del 1998 verranno intanto in evidenza gli effetti di alcune innovazioni, apportate con leggi ordinarie dello Stato: la nuova imposta IRAP e l'addizionale IRPEF in sostituzione dei contributi sanitari.

Ma c'è un'altra grande e importante novità che non deve essere sottaciuta: giungeranno nel frattempo a compimento le riforme istituzionali e costituzionali strettamente connesse alla modifica della II parte dell'attuale Costituzione, varate dalla Commissione Bicamerale; al termine di tale percorso emergerà in tutta la sua rilevanza giuridica e politico-istituzionale il nuovo ruolo e la crescente importanza della Regione, che passa necessariamente attraverso una crescente consapevolezza e responsabilizzazione sia a livello istituzionale e organizzativo, sia sul piano dello strettissimo rapporto che bisognerà saper creare tra imposizione fiscale e qualità ed efficienza dei servizi da erogare ai cittadini, nell'ottica di un diretto, immediato e sistematico confronto con il corpo elettorale.

Intanto, in attesa che veda definitivamente la luce il nuovo 'Ordinamento Federale della Repubblica' con i connessi 'livelli di governo' territoriali previsti dalla Bicamerale, che comporteranno per le Regioni l'introduzione di nuovi criteri di finanziamento, in questo anno 1998, ci troviamo, ancora una volta, di fronte ad un bilancio di previsione negativamente influenzato da una grande scarsità di risorse libere programmabili dalla Regione quale risposta politica alle esigenze di sviluppo del territorio.

In ogni caso, non si può tacere che l'IRAP non migliora affatto la qualità del sistema di finanziamento, certamente non va nella direzione dell'autonomia delle scelte



regionali in un'ottica di autentico federalismo fiscale e di massima responsabilizzazione della Regione sul versante del prelievo fiscale e su quello della spesa; infine, come ha incisivamente sottolineato anche l'Assessore al Bilancio nella sua relazione, il tributo non è assolutamente in grado di far fronte alle nuove funzioni e alle nuove attribuzioni che riforma costituzionale e legge Bassanini daranno alla Regione. Evidenzia l'Assessore al Bilancio che occorrerebbe un'aliquota doppia di quella fissata al 4.25%: fatto questo assolutamente improponibile.

Quello che va comunque sottolineato, in riferimento alle asserite oggettive difficoltà della manovra di bilancio, è che la nuova imposta IRAP e l'addizionale IRPEF non hanno assolutamente determinato l'aumento delle risorse libere: fino al 1999 i relativi gettiti sono a destinazione vincolata.

Un rapidissimo, sintetico sguardo sul versante delle entrate ci consegna le seguenti cifre più significative:

♦ quota dell'accisa sulla benzina	lire 285 mld
(nel 97: 421 mld)	
♦ fondo di compensazione interregionale	" 504 mld
(nel 97: 601 mld)	
♦ tassa regionale di circolazione	" 543 mld
(nel 97: 390 mld)	
♦ addizionale imposta gas metano	" 42 mld
(nel 97: 42,5 mld)	
♦ tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi	" 37 mld
(nel 97: 35 mld)	
♦ tasse, tributi, proventi ,introiti vari	" 285 mld
(nel 97: 114 mld)	

Complessivamente le risorse finanziarie libere ammontano a 1.746 miliardi circa.

In questo quadro di scarse risorse libere, che anche in questo bilancio si rilevano assai inadeguate alle oggettive esigenze della manovra di bilancio in direzione dello sviluppo nonché alle pressanti richieste dei diversi Settori di spesa, occorre anche dare un rapido sguardo alla spesa finanziata con tali risorse.

gh



Le rate di ammortamento dei mutui assorbono più di un terzo dell'intera spesa per un ammontare di lire 543 miliardi circa; le spese del personale per soli stipendi incidono per lire 270 mld circa.

Le residue scarse risorse sono state equamente distribuite ai settori operativi.

Vanno, infine, evidenziate le scarse dotazioni di appena 16 miliardi per residui passivi perenti e di appena 2 mld e 800 milioni per nuove leggi in corso di emanazione. Questa assai scarsa dotazione del fondo nuove leggi unitamente e in sintonia con le molto ragionevoli e sensate richieste che sono state fatte alla I Commissione nel corso delle audizioni soprattutto dalle Associazioni delle categorie produttive, dovrebbe motivare e stimolare tutti noi Consiglieri, le Commissioni e i Gruppi politici presenti in Consiglio a rendersi promotori delle necessarie e improcrastinabili leggi senza spesa che non sono meno importanti di quelle con spesa ai fini dello sviluppo.

Dopo la puntuale ed esauriente relazione del Vicepresidente e Assessore al Bilancio Palese, ininterrottamente presente ai lavori della Commissione, si è sviluppato un approfondito dibattito sia sul disegno di legge che sulle poste di bilancio, nella dialettica di posizioni tra maggioranza e opposizione. Grande evidenza ha avuto nella discussione la necessità di operare un rigoroso monitoraggio e controllo della spesa, sia per mettere freno agli splafonamenti con conseguenze esiziali sul bilancio regionale, ma anche per giungere ad una definitiva determinazione della situazione debitoria della Regione.

A questo punto è necessario evidenziare l'assoluta insufficienza della struttura a fare fronte al delicato compito. Pur dovendo apprezzare il lavoro degli operatori, il cui numero risulta assolutamente ridotto, non si può non denunciare al Consiglio Regionale la necessità ormai improcrastinabile di attrezzare la struttura in modo adeguato all'enorme mole di lavoro riveniente oltretutto da accumulo dagli anni che hanno causato il dissesto finanziario.

Per quanto concerne i tassi di interesse dei mutui, è stata sottolineata la necessità di non limitarsi semplicemente alla ricontrattazione con il pool di banche italiane, ma di rivolgersi al mercato europeo del credito, nel quale ,però, occorre certificare la reale situazione debitoria.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

desidero, in conclusione, sottolineare che nel prossimo esercizio finanziario dello Stato, il bilancio sarà diversamente strutturato e riporterà l'indicazione territoriale delle risorse legate alle diverse postazioni contabili organizzate per obiettivi. Non potranno non seguire la stessa strada le Regioni, sia per favorire il coordinamento della spesa pubblica, sia perché tale impostazione è oggettivamente valida.



Questo significa che occorre avviare un nuovo e diverso percorso per giungere presto al traguardo del bilancio programmato: esso deve porsi come riflesso contabile delle scelte contenute in un documento di programmazione, pur con i noti vincoli finanziari esistenti e nonostante le difficoltà rivenienti dalla situazione debitoria.

Nel dibattito della Commissione, ma anche nel corso delle proficue audizioni effettuate dalla I Commissione con le Organizzazioni ed Associazioni delle categorie dell'agricoltura, industria e dell'artigianato, con gli Enti e con i Sindacati, è emersa la necessità di non trascurare le cosiddette politiche senza spese, che possono avere grandi effetti economici.

La Commissione, dopo la discussione sul disegno di legge, ha proceduto all'esame dell'articolato, degli emendamenti, degli allegati e del tabulato, esprimendo parere favorevole a maggioranza.

Proponiamo, pertanto, il provvedimento all'approvazione di questa assemblea.

Avv. Antonio Crocco



2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N.72 del 19/3/1998

La Seconda Commissione ha esaminato nella seduta 19/3/1998, sulla base degli atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, il D.D.L. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998 -2000".

- La Seconda Commisione esprime i sequenti pareri sulle materie di propria competenza:
- 512040 "Fondo rotativo per 1- Trasferire £.500 milioni dal Cap. la progettualità. Art.16 L.109/94", al Cap. "Contributi per il potenziamento delle strutture di Polizia urbana. L.R.61/80". Parere favorevole all'unanimità. Assente: Errico
- 2- Trasferire £.500 milioni dal Cap. 813012 "Programmazione promozione delle attività culturali e di musica, teatro e cinema. L.R. 11/5/90, n.28", al Cap. 1010030 "Contributi per Polizia delle strutture di il potenziamento L.R.61/80".

Parere favorevole : Adduci, Caroppo, Carrozzo, Macri.

Parere sfavorevole : Rinaldi, Basurto.

: Errico Assente

3- Trasferire £.800 milioni dal Cap. 113121 "Spesa per concessione di contributi per la sostituzione di macchine agricole contro rottomazione, ai sensi dell'art.4 ex L.752/86" 115040 "Interventi per la valorizzazione attività ittiche e dell'acquacoltura. (L.R. 57/81)".

Parere favorevole: Adduci, Carrozzo, Macri.

: Basurto, Caroppo, Rinaldi. Astenuti

: Errico. Assente

4- Trasferire £.700 milioni dal Cap. 532030 "Trasferimenti c/capitale in favore di Enti per maggiori oneri derivanti aggior. prezzi, perizie suppl., I.V.A., spese gen.li, riserve, revis. prezzi, interessi legali o moratori ed altri accessori relativi ad OO.PP. o di pubblico interesse comunque finanziate dalla Regione e dallo Stato (art.21 L.R.27/85)" come di seguito specificato:

Materie di competenza: Affari Generali - Personale e struttura degli Uffici regionali e di Enti Regionali - Rapporti istituzionali - Enti locali - Polizia Urbana e Rurale - Tempo libero - Sport, Pesca sportiva, Caccia.



2* COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Ganerali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

- £.300 milioni al Cap. 861010 "Contributi ad associazioni sportive e Comuni per promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi. Art.27 L.R.16/5/85, n.32";
- £.300 milioni al Cap. 862010 "Contributi ad associazioni sportive per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art.26 L.R.16/5/85, n.32";
- £.100 milioni al Cap. 874010 "Acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili. Artt.8 e 22 L.R.32/85".

 Parere favorevole all'unanimità.

Assente: Errico.

5- Trasferire f.1 miliardo dal Cap. 131071 "D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.242/96 - Attuazione misure per la protezione e per la sicurezza sul posto di lavoro" al Cap. 3430 "Interventi sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione, nonchè adeguamento a normative vigenti L.R. n.27/95" e di trasferire, inoltre, sempre al Cap. 3430, f.225 milioni, attingendo al Cap. 961040 "Spese di manutenzione delle strutture di proprietà regionale utilizzate per lo svolgimento di attività formative".

Inoltre, trasferire £.575 milioni dal Cap. 961017 "Trasferimenti di parte corrente al C.R.F.P. 'G.PASTORE' di Bari per spese di funzionamento non cofinanziate dalla CEE e dallo Stato. L.R.54/78 (anno corrente e retro), al Cap. 3680 "Spese per l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale non destinati a sede di uffici regionali comprese spese di gestione di aziende regionali, di ricostruzione ed ammodernamento dotazioni strumentali. L.R.27/95". Parere favorevole all'unanimità.

Assente: Errico.

- 6- La Seconda Commissione esprime parere favorevole all'unanimità (assente Errico), sulla soppressione dell'art.36 del D.D.L. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998 2000".
- 7- Il Consigliere Basurto propone alla Commissione di inserire il seguente articolo:
- 1. "In conseguenza della prima istituzione della quinta qualifica funzionale destinata ai profili professionali previsti dall'articolo 31 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, il personale degli enti soppressi E.R.S.A.P. ed A.R.E.F. di Voqualifica funzionale già con profilo professionale di "collaboratore amministrativo" è inquadrato, ai soli fini giuridici con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente di appartenenza, nella sesta qualifica funzionale del ruolo regionale. Il trattamento economico della VIo qualifica decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

vigore della presente legge.

2.La prevista relativa spesa di f.37.000.000= comprensiva di differenza retributiva ed oneri riflessi farà carico al Cap.0003020 e 0003031 del Bilancio regionale".

Parere favorevole : Basurto, Rinaldi.

Parere sfavorevole: Adduci, Carrozzo, Macri.

Astenuti

: Caroppo, Errico.

8- Il Consigliere Errico propone alla Commissione di inserire il sequente articolo:

"Al personale proveniente da Enti o da amministrazioni pubbliche, già in posizione di comando presso la Regione Puglia e beneficiario delle Legge regionale n.6 del 6/6/89, è riconosciuto ai fini dell'anzianità nei ruoli regionali tutto il servizio prestato nella posizione di comando.

Il suddetto personale beneficiario della mobilità ed in posizione di comando presso la Regione Puglia da almeno un anno, ai sensi dell'art.9 della L.R. 13/88, è inquadrato, a domanda, nei ruoli regionali".

Parere favorevole : Errico, Basurto, Rinaldi.

Parere sfavorevole: Carrozzo, Macri.

Astenuto

: Caroppo

Assente

: Adduci.

9-La Seconda Commissione propone di cassare l'art.37 del D.D.L. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998 - 2000".

Parere favorevole: Carrozzo, Macri.

Astenuti

: Adduci, Basurto, Caroppo, Rinaldi.

Assente

: Errico.

III Dopo ampia discussione la Seconda Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto I, ne testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

IV La presente decisione sul D.D.L. è stata adottata a maggioranza con il voto favorevole di:

Basurto, Caroppo, Errico e Rinaldi.

Voto contrario di:

Adduci, Carrozzo e Macri.

/ MAIL ARASIDENTE (Prof. Luigi CAROPPO)



Consiglio Regionale della Puglia 3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

DECISIONE N. 97 DEL 19.3.1998

- 1 La Commissione ha esaminato nella seduta del 19. 3.1998 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza dei Consiglio regionale prot.n. 1719/104 D.D.L. bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1998/2000 (A/C 257/A)
- 2- Dopo ampia discussione. e la formulazione di emendamenti ai singoli articoli e al tabulato la 3° Commissione decide di esprimere

PARERE NON FAVOREVOLE

Sul D.D.L. nel suo complesso. Si allegano copie degli emendamenti. e nota dell'Assessorato alla Sanità n.Prot: N.24/5626/322/2 del 19.3.1998.

3- La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Uzzi, Aloisi, Marmo, Errico, Carbonelli (sostituisce Ferri),

Tundo

ASTENUTI:

CONTRARI:

Colasanto, Dipietrangelo, Godelli, Pellegrino, Tedesco e Ursi

ASSENTI:

Al momento della votazione Sardelli

IL PRESIDENTE (William Uzzi)

ILFUNZIONARIO RESPONSABILE

(Beatrice Romanazzi)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Emendamento all'art. 35

"Modifica alla L.r. 21novembre 1996, n.25 Rimborso alle spese sostenute per interventi di trapianto"

Sostituire l'art.35 integralmente con il testo della PDL (Carbonelli, Marmo ed altri) " Modifica alla L.r. 21 novembre 1996, n.25. Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto." Licenziato dalla Commissione Sanità il 18.2.1998 inviato alla Prima Commissione in data 5.3.98 con decisione n. 91.





Consiglio Regionale della Puglia 3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Sental - Sental Societi)

Emendamento all'articolato

1) Sopprimere l'intero articolo " 24 "





Consiglio Regionale della Puglia 3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Articolo Unico

LIVELLO ORGANIZZATIVO DELL'ASSISTENZA PRIMARIA

L'Assistenza primaria sul territorio della Regione Puglia, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio Regionale con delibera n. 1008 dell'8.03.95, e per effetto del punto 3 dell' art. 19 del DPR 484 del 22.7.96, va organizzata per Distretti o per Comuni nell'ambito dei distretti.



Consiglio Regionale della Puglia 3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Sental - Sental Societi)

Emendamento

ART 31 " progetti di assistenza integrata"

Al terzo comma dopo le parole "La Giunta regionale " aggiungere :

"sentita la Commissione Consiliare competente,"





Consiglio Regionale della Puglia 3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Capitolo n.781075 "Trasferimento alle ASL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto, L.r. n.25/1996 e successive modifiche e integrazioni"

Competenza: "+1 mld"

Capitolo n. 784011: "Trasferimento alle ASL per rimborso spese sostenute dall'accompagnatore per interventi di trapianto,
L.r. n.25/96"

sopprimere denominazione e competenza." - 300.000.000"

Capitolo n. 784020 : "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"

Competenza " - 700.000 "



The same

Consiglio Regionale della Puglia 3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Emendamenti al Tabulato

Capitolo n. 781075 Nuova Denominazione

"Trasferimento alle AA.SS.LL. per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. L.r. 25/1996 e successive modifiche e integrazioni"



Consiglio Regionale della Puglia 3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanitil - Servizi Sociali)

Articolo aggiuntivo al titolo IV " Disposizioni per i programmi di intervento alla Regione"

Emendamento

Per gli anni 1998 e 1999 i costi di gestione relativi all'attività di assistenza sanitaria dell'I.R.C.C.S. pubblico Ospedale Oncologico di Bari, sostenuti anche a causa della mancata disponibilità di una sede propria, per la parte non coperta con gli introiti rinvenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza ed ambulatoriali nonché da entrate proprie sono finanziati con gli accantonamenti delle quote dei fondo sanitario previsti dall'art.10,comma 1, della iegge regionale 30 dicembre 1994, n.38.

I suddetti finanziamenti sono corrisposti mediante acconti mensili pari all'80% e conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili finali.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Santa-Santa Social) Articolo aggiuntivo al titolo IV
"Disposizioni per i programmi di intervento alla regione"

Emendamento (Residenze Sanitarie Assistenziali)

L'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle residenze assistenziali è regolamentata con le stesse modalità previste dall'art.2 della L. r. n. 51 del 30.5.85 e nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n.37 del 14.1.97 per quanto concerne i requisiti minimi.

In attesa della definizione delle procedure di accreditamento delle R.S.A. pubbliche e private, l'assistenza ai soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, ospiti in case protette, è a carico delle ASL e dei comuni, secondo i parametri stabiliti dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.



Consiglio Regionale della Puglia
3º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sentel - Sentel Societ)

Articolo aggiuntivo al titolo IV
"Disposizioni per i programmi di intervento della Regione"

Emendamento

(Disposizioni in materia sanitaria)

La lettera c) del comma 1 dell'art.10 della legge regionale 30 dicembre 1994,n.38 è sostituita dalla seguente:

"c) una quota non superiore all'1% da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti - obiettivo e di interventi particolari di cui all'art.9 prioritariamente per la emergenza - urgenza, controllo di qualità e prevenzione."



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO

SANITA

SETTORE

SANITA

UFFICIO

2

Bart 11 19 MAR 1998

All'Assessorato Regionale Bilancio e Ragioneria

SEDE

Risp.a foglio n.
Prot. 24 5616 392 2

Oggetto: Istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 ad oggetto:

"quota del 5% a carico della Regione per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria ex art.20 legge 67/88- Avvio 2º fase".

L'art.20 della legge 11.3.1988 n.67 - legge finanziaria - (allegato 1) nell'autorizzare l'esecuzione di 1988 pluriennale programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenza anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di L.30.000 miliardi. dispone che finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo (il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato cfr. comma 6 del citato art.20) che le Regioni sono autorizzate ad effettuare nel 95% della spesa ammissibile risultante dal del progetto con la Cassa DD.PP. secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministero della Sanità.

Il Decreto del Ministero del Tesoro del 16.7.1993 (allegato 2) prevede che la restante somma pari al 5% della ерева ammissibile, puð essere oggetto di separato finanziamento ovvero inclusa nell'operazione di mutuo contratto dallo Stato.

In quest'ultimo caso nel contratto devono essere evidenziate la quota della rata di ammortamento a carico dello Stato e quella a carico delle Regioni con due distinti piani di ammortamento.

La chiusura formale della 1[^] fase ex art.20 legge 67/88, a consuntivo per questa regione, conta 163 progetti distribuiti fra le categorie previste con un finanziamento complessivo autorizzato dal CIPE di 767 miliardi circa. (728 miliardi pari al 95% del finanziamento e 38 miliardi pari al 5% a carico della Regione).



REGIONE PUGLIA

L'avvio della seconda fase del programma di investimenti in Sanità è stato formalmente definito con la deliberazione CIPE del 21.3.97 e con le linee guida di cui alla lettera circolare del Ministero della Sanità del 18.6.97.

La Legge 11.2.1997 n.21 (llegato 3) all'art.1 bis prevedendo la copertura degli oneri a carico dello Stato per mutui ammissibili nel corso degli esercizi 1998-1999 destinati ad interventi per un ammontare complessivo, al momento, a livello nazionale stimabile in 2.500 miliardi circa, e per la Puglia circa £.100 miliardi ha reso concretamente disponibile il finanziamento per avviare la seconda fase di che trattasi.

La legge 27 dicembre 1997 n.450 (finanziaria 1988), in relazione all'abrogazione, dal 1° gennaio, di tutte le norme che autorizzano il Tesoro a contrarre mutui, per quanto riguarda l'edilizia sanitaria, rende disponibile, sul capitolo 8810 del Ministero del Tesoro, tabella F, 670.000 nel 1998 e 1.830.000 milioni nel 1999. La tabella F, alla nota n.3) specifica che sono interamente impegnabili le quote degli anni 1999 e successivi.

Si rende necessario, garantire nel bilancio autonomo regionale la quota del 5% non coperta da contributo e senza della quale non è possibile accedere ai finanziamenti dello Stato.

La ripartizione fra le Regioni di L.2.500 miliardi non è ancora avvenuta; pur tuttavia la suddetta quota del 5% di competenza regionale può essere calcolata, in via presuntiva intorno ai 5 miliardi.

Si propone, pertanto, l'istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, bilancio autonomo -di apposito capitolo nello stato di previsione di spesa ad oggetto "quota del 5% a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria ex art.20 legge 67/88. Avvio 2° fase." con previsione di stanziamento in termini di competenza e cassa di un importo di L.5.000 milioni.

) of

L'ASSESSORE ALLA SANITA (Dr. Michele Saccomanno)



iv commissione consiliare premanente decisione n. 67 del 19.3.98

- 1.La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19.3.98 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 16.3.98 D.D.L. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1993-2000"(atto cons.257/A).
 - 2.Dopo ampia discussione, la IV^ Commissione decide di esprimere parere non favorevole-relativamente ai capitoli di comp.ze sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
- 3.La IV Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:--- Trasferire all'Area n.1-settore 3-demanio e patrimonio-i capitoli di cui all'area 3-settore 4-relativi alla gestione riforma fondiaria.
 - 4.La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: SALAMINO-LOSPINUSO-CARUSO-FESTINANTE-RINALDI.

CONTRARI: MORRA-ADDUCI-CERA-COLANGELO-TATEO.

DI ASTENSIONE: /////

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: MINCUZZI

5.La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: //

b

IL PRESIDENTE (Angelo Salamino)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, FORESTE, CACCIA E PESCA

ART.

(Oneri di manutenzione ed esercizio della diga del Locone)

- 1. La Regione, rilevate le finalità d.p.i. perseguite con la realizzazione della diga del Locone, alla quale è sotteso anche lo schema irriguo del Comprensorio di Minervino Alto e, considerato che le funzioni in materia di irrigazione rientrano nella competenza regionale, concorre nelle spese di manutenzione ed esercizio della suddetta diga, anche per la salvaguardia delle condizioni socioeconomiche del territorio interessato.
- 2. A tal fine è stanziata, nello stato di previsione di spesa per l'esercizio finanziario 1998 la somma di £.700.000.000 con il seguente capitolo di nuova istituzione, n°.....:

Cap. n. i.spese per la manutenzione ed esercizio della diga del Locone, da riconoscere all'Ente gestore.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, FORESTE, CACCIA E PESCA

Articolo di legge: Spese per la manutenzione ed esercizio della diga del Locone, da riconoscere all'Ente gestore.

RELAZIONE

In conseguenza della realizzazione, con finanziamenti della ex Cassa per il Mezzogiorno, della diga del Locone in agro di Minervino Murge, il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - titolare della relativa concessione provvede, tra l'altro, alla gestione del comprensorio di Minervino Alto.

La grave situazione deficitaria del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, emersa nel corso degli incontri succedutesi presso la Presidenza della Giunta Regionale, ha evidenziato in tutta la sua drammaticità anche il problema della manutenzione ed esercizio della diga del Locone, che tra l'altro serve circa 5.000 ha mediante lo schema idrico del citato comprensorio irriguo.

Nel corso dell'ultimo incontro del 17.03.1998, il Sindaco del Comune di Minervino Murge, gli agricoltori, le OO.SS., hanno portato a conoscenza della Regione che il Consorzio, per le note difficoltà finanziarie, non è in grado di assicurare la necessaria manutenzione ed esercizio della diga del Locone, con la conseguenza di non poter garantire il servizio irriguo al comprensorio di Minervino Alto, come statuito con le Amministrazioni locali, interessate dalla realizzazione dell'invaso.

Detta situazione, aggravata dallo sciopero dei dipendenti del Consorzio di bonifica, determina gravi tensioni sociali, con il rischio di non poter più assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, attesa la rilevanza ed importanza dell'invaso, utilizzabile, tra l'altro, per assicurare l'approvvigionamento idrico per uso potabile.

Pertanto, nelle more della definizione della problematica evidenziata, atteso peraltro il sovrapporsi delle competenze di gestione dell'invaso, non tutte demandate alla Regione e, considerato che la diga ricade interamente in territorio pugliese ed assolve a funzioni come sopra rappresentato, si è pervenuti alla determinazione di concorrere alle spese sostenute dal succitato Consorzio, al fine di assicurare la necessaria continuità di esercizio e manutenzione della diga in questione, oltre che per salvaguardare la pubblica incolumità assicurando, nel contempo, l'irrigazione del comprensorio di Minervino Alto.





DISEGNO DI LEGGE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO PLURIENNALE 1998 - 2000".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 1998. Parere favorevole con raccomandazioni.

Marzo, 1998.





DECISIONE N. 15/1998

D.d.1. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998 – 2000"

Seduta del 23 marzo 1998.

Presenti:

5° Commissione: Stefanetti (Presidente), Balducci, Mineo, Lomelo, Fitto, Galasso,

Lospinuso, Pepe, Santaniello, Salamino (Tarquinio), Tundo, Valente.

Per la Giunta reg.le : Fiorentino (Urbanistica, e.r.p.), Camilli (Trasporti).

Funzionari G.R.: ing. Casatello, dott. Bavaro (Trasporti), ing. Grisafi, dott. Savino

(Urbanistica, E.R.P.), arch. Certini (LL.PP.), dott. Piscardi (Difesa

suolo)

Segreteria Com.ne : ing. Mona, sig.na Trimini, sig. Annibaldis.

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe per il parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di propria competenza;
- ascoltati rispettivamente gli assessori al ramo presenti, nonché i chiarimenti tecnici dei funzionari G.R.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

raccomandando alla 1° Commissione consiliare, nell'ambito dell'equilibrio economico complessivo del bilancio, di prendere in considerazione le seguenti proposte emendative:

1) Disegno di legge - Art. 32 (disposizioni per il settore dei Trasporti) : vedi emendamento allegato;

2) Bilancio – Parte Spesa – Lavori pubblici Spostare la posta di lire 1.500.000.000 (cassa e competenza) dal capitolo 511010 (interventi in c/ capitale su OO.PP. o di pubblico interesse esistenti, ecc.) in aumento del capitolo 521010 (Trasferimenti in c/capitale in favore di enti per la realizzazione e manutenzione di oo.pp. e/o di pubblico interesse). 3) Bilancio – Parte spesa – Difesa del suolo

Cap. 621124 Spese attivazione strutture tecnico operative

Autorità bacino Fortore e Saccione

L. 500.000.000.

Cap. 621125 idem Ofanto

Cap. 621126 idem bacino interregionale (rectius regionale)

L. 1.500,000,000.

La Commissione propone la rimodulazione delle poste previste, assegnando all'Autorità del bacino del Fortore e Saccione una quota proporzionale all'impegno assunto con le Regioni comprese nel predetto bacino.

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Stefanetti, Balducci, Fitto, Lospinuso, Santaniello, Tundo

CONTRARIO: Mineo, Galasso, Pepe, Valente.

ASTENUTO : /

Il Resp. Segr. 5° Comm.ne (dott.ing. Giovanni Mona)

(Prof. Apmando Steffmetti)



(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

PARERE VI ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. 100 Reg. VI ^ Commissione

OGGETTO: D.D.L. n.2 del 10.3.1998 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998/2000".

SEDUTA DEL

23/3/98

VI ^ COMMISSIONE

PRESENTI: Aloisi, Carbonelli, Caruso, D'Erario, Galasso, Salamino.

CONGEDI: Dicesare

ASSENTI: //

SEGRETERIA: Ciccone, Falco, Limitone.

LA VI ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Preso in esame il D.D.L. in oggetto indicato, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento interno del Consiglio, per il parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di propria competenza;

- ascoltato l'Assessore Di Donna e i chiarimenti tecnicì forniti dai funzionari riguardanti i capitoli di spesa di rispettiva competenza;
- accolte le proposte di emendamenti e raccomandazioni;
- udite le dichiarazioni di voto

ESPRIME

parere favorevole a maggioranza dei presenti, sul D.D.L., comprensivo degli emendamenti e raccomandazioni che si allegano alla presente.

FAVOREVOLE: Aloisi, Caruso, Carbonelli, Salamino.

CONTRARIO: D'Erario, Galasse

DI ASTENSIONE: //

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL PRESIDENTE
(Dott. V. LEONARDO ALOISI)



SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

EMENDAMENTO

Dallo stanziamento di £. 800.000.000 previsto al capitolo n. 931010 epigrafato 2spese per l'esercizio di funzioni dirette in materia di diritto allo studio (L.R. 42/80 artt. 10-11-13-14-21-22-23)" di competenza dell'assessorato alla P.I. viene scorporato l'importo di £. 300.000.000, relativo agli artt. 13 e 14 della L.R. 42/80 in materia di orientamento alla F.P. e assegnato al capitolo di N.I. n. 962015 epigrafato "funzioni dirette in materia di orientamento alla F.P. (L.R. 42/80 artt. 13 e 14)" di competenza dell'assessorato alla F.P.



(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

EMENDAMENTO N.1

Togliere dal capitolo 941010 la somma di £ 500.000.000 = ed attribuirli al capitolo 952015.



(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

CETTODE FMCDATIONE

EMENDAMENTO N.2

Togliere dal capitolo 941012 la somma di £ 500.00.000 = ed attribuirli al capitolo 941020.



(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

EMENDAMENTO N.1

ALLA LEGGE DI BILANCIO 1998 VIENE AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

"Il punto 4 dell'art. 19 della L.R. 5 giugno 1997, nº 16 è così sostituito:

"Le attività di formazione professionale autonomamente finanziate saranno autorizzate dall'Assessore alla formazione professionale, con proprio decreto, a seguito di formale richiesta avanzata dai proponenti, corredata dalla documentazione di rito.-"

EMENDAMENTO N.2

"Le attività formative inserite nel piano di formazione 1997, autorizzate dallo Stato con decreto interministeriale che non preveda limiti temporali di attuazione, finanziate unicamente con fondi comunitari, statali ed aziendali, non sono assoggettate al rispetto delle scadenze dei termini fissati dalla L.R. del 28/03/97, n.20.-"



(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Annotazione dei Componenti della VI Commissione consiliare permanente alla I Commissione consiliare permanente

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

"Contributo per diritto allo studio (L.R. 42/80)"

Cap. 911010 - Il contributo al Diritto allo Studio di £. 6.000,000.000 si manifesta completamente insufficiente. La raccomandazione alla I Commissione consiliare permanente è che occorre assolutamente trovare le risorse per riportarlo alla cifra di £. 25.000.000.000 come lo scorso esercizio finanziario. Se ciò non è possibile occorre, quindi, destinare con assoluta priorità al suddetto capitolo i fondi che si reperiranno con le prossime variazioni di Bilancio.

Cap. 931010 - Le somme destinate per gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 42/80 vanno eliminate ed inserite nei fondi della F.P., così come previsto dall'emendamento presentato dall'Assessore al ramo.

Spese per la realizzazione dell'anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica (L. n.23/96 - art. 7)

Cap. 916040 - E' importante segnalare l'evidente errore materiale che assomma la cifra di £. 884.816.596 dei residui presunti a quella di £. 884.816.596 della previsione di competenza.



(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Annotazione della VI^ Commissione Consiliare Permanente alla I^ Commissione Consiliare Permanente

SETTORE LAVORO

Istituire un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento della legge Regionale sul Mercato del Lavoro, con una previsione di spesa di £ 500.000.000 = (cinquecento milioni).

Consiglio Regionale della Puglia
6º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Annotazione dei Componenti della VI Commissione consiliare permanente alla I Commissione consiliare permanente

SETTORE BENI CULTURALI

A seguito di comunicazione del Coordinatore del Settore Beni Culturali, i componenti della VI Commissione consiliare permanente raccomandano, innanzitutto, per quanto riguarda il Settore Musei e Beni Culturali di procedere alla correzione di evidenti errori materiali riscontrati nel capitolato del quadro generale riassuntivo del bilancio annuale - Esercizio finanziario 1988, allegato al del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1998-2000".

A tale proposito si è rilevato quanto segue :

 a) il cap. 811020 fa riferimento a somme già abrogate nelle variazioni di bilancio 1997, pertanto nei residui presunti e nelle previsioni di cassa invece della somma "500.000" va inserita la somma "0";

b) il capitolo 821015 fa riferimento ad un intervento già realizzato ed in fase di liquidazione (giusta approvazione da parte della Giunta regionale e della VI Commissione consiliare permanente) per un importo globale di £. 1.000.000.000 e non di £. 2.000.000.000; conseguentemente alla voce residui presunti e previsioni di cassa va indicata la somma di £. 1.000.000.000 e non di £. 2.000.000.000.

A quanto innanzi detto va aggiunta la necessità, rilevata in sede di esame del Bilancio di rimpinguare la somma da assegnare per il restauro dei beni culturali, L.R. n. 37/79 - Cap. 821010, somma che si ritiene potrebbe, in parte, essere rimpinguata utilizzando quanto in parte era stato



"BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000"

ARTICOLATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE



I COMMISSIONE CONSILIARE DECISIONE N. 6 DEL 25 MARZO 1998

Numero componenti I Commissione:13 All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.

- 1. La I Commissione, nella seduta del 25 marzo 1998, ha esaminato il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 16 marzo 1998.
 - D.D.L. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e Bilancio Pluriennale 1998-2000.
- 2. La I Commissione, dopo ampia discussione, ha approvato a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, il provvedimento di cui all'oggetto, nel testo così come emendato che costituisce parte integrante della presente decisione.
- 3. Il suddetto provvedimento è stato approvato con la seguente votazione:

favorevoli: Crocco, Basurto, Camilli (in sostituzione di Di Bello), Festinante, Marmo (in sostituzione di Rinaldi), Salamino (in sostituzione di Fitto), Santaniello.

contrari: Angiuli, Frisullo, Introna, Sgobio, Tagliente, Tondo.

4. La I Commissione ha designato relatore in Aula: il Presidente Crocco.

RESPONSABILE I COMMISSIONE
(Dott. Ignazio DAMIANI)

PRESIDENTE I COMMISSIONI

6 () r NS/PP



<u>DISEGNO DI LEGGE (testo approvato dalla Commissione)</u>
"BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 E
BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000"

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

Art. 1 (Stato di previsione delle entrate)

- 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire in termini di competenza ed in lire in termini di cassa.
- 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1998.

Art. 2 (Stato di previsione della spesa)

- 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire in termini di competenza ed in lire in termini di cassa.
- 2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1997 del mutuo a completamento del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1992 determinato in £. 1.203.303.535.957 è iscritta la somma di lire 403.000.000.000 in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1998.





3. Al finanziamento della somma di cui al precedente comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1998, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n.68 e secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 15 della presente legge.

Art. 3 (Impegni e pagamenti delle spese)

- 1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art.2.

Art. 4 (Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio)

1. In considerazione della recente introduzione del nuovo programma informatico di contabilità e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settore di interventi, la Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.





Art. 6 (Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.

Art.7 (Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 3.031.393.962 è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 (Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 1.100.000.000. è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.9 (Fondo di riserva di cassa)

- 1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 267.448.825.966 è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e sucessive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 del predetto art. 41 della legge regionale di contabilità.





Art. 10 (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

- 1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell'anno 1998, è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale.
- 2. L'allegato n. 3 della presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell'anno 1998.

Art. 11 (Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 16.000.000.000, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge di contabilità n. 17 del 1977.

Art. 12 (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al primo comma dell'art. 48 della L.R. n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 13 (Iscrizione delle economie da reiscrivere tra i residui d stanziamento)

1. A seguito della avvenuta iscrizione, in esecuzione dell'art. 9, comma 16 della L.R. 22/97 - sui pertinenti capitoli di bilancio dei residui di stanziamento delle economie a destinazione vincolata provenienti dagli esercizi pregressi già confluite e conservate, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/97, nell'apposito fondo delle economie da reiscrivere di cui al soppresso capitolo 1110049 della spesa, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entità delle relative poste di spesa qualora ciò risulti necessario in dipendenza di successive rideterminazioni ricognitive originate da minori o maggiori accertamenti di entrata correlata.





Art. 14 (Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1998-2000 nel testo allegato alla presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Art. 15 (Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione)

- 1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del decreto legge n. 8, del 1993 convertito, con modificazioni, nella legge 19.3.1993, n. 68, è autorizzata a contrarre con Aziende ed Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di 403.000.000.000
- 2. Le necessità finanziarie occorrenti per il ripiano di cui al precedente comma saranno determinate tenuto conto del residuo disavanzo di amministrazione risultente dal rendiconto generale per l'esercizio 1995 di cui alla L.R. 23/97 pari a lire 131.830.016.906, nonché dei residui passivi perenti riferibili ad obbligazioni sorte anteriormente alla predetta data del 31.12.92 in relazione ai quali sono intervenuti provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria con conseguente necessità di procedere alla regolarizzazione delle relative carte contabili presso il Tesoriere, con inclusione di eventuali oneri per interessi moratori, svalutazione e spese legali.
- 3. Il mutuo sarà stipulato ad un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al precedente comma 1 e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.

Ju



- 4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1999-2000 al capitolo 1122020 della spesa annua del servizio ammortamento di lire 45.000.000.000, comprensiva degli interessi di preammortamento, per il 1999 e di lire 40.000.000.000 per l'anno 2000.
- 5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
- 6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
- 7. Gli oneri di cui al comma 6 troveranno copertura così come previsto dall'art. 42. comma 6, del D. Leg.vo 446/97, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art.3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del Tesoro dal Presidente della Regione.
- 8. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 56, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 (Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito)

- 1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 225.000.000.000 al fine di considerare il previsto consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1997 per un ammontare di lire 90.000.000.000.
- 2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 235.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 245.000.000.000 per l'anno 2000.
- 3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

Ju



- 4. Gli oneri di cui al precedente comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42, comma 6 del D. Leg.vo n. 446/97, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui al comma 6, dell'art. 3, della medesima legge 549/1995.
- 5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, comma 12 di cui all'art. 3, della legge 549/95, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui al sopracitato comma 2, art. 42, del D. Leg.vo 446/97.
- 6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma comma 3, dell'art. 36, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 (Ricontrattazione tassi di interesse)

- 1. In relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui al precedente articolo 16, da definire con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dell'art. 17 della L.R. 16/97, si provvederà ad apportare, con apposita successiva legge di variazione al presente bilancio, le conseguenti modificazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.
- 2. Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al precedente comma, sono destinate prioritariamente all'incremento del cap. 1110050 concernente il fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui all'art. 32, della L.R. n. 6/1996 ed al successivo art. 26 della presente legge.

Art. 18 (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 1998 le somme rispettivamente di lire 3.000.000.000 quale quota interessi, di lire 1.500.000.000 quale quota rivalutazione e di lire 1.000.000.000 quali spese procedimentali e legali.

4



2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

ттого ш

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO

Art. 19 (Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP)

- 1. Al fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. 18/1997, relative alle partite debitorie derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, dalle rate di ammortamento su mutui contratti dall'ERSAP, dalle garanzie fidejussorie concesse a cooperative e società miste qualora riconoscibili, da debiti diversi e vari connessi ad obbligazioni giuridiche vincolanti, si provvede ad iscrivere in bilancio al capitolo 0004942 la somma di lire 10.000.000.000.
- 2. Per il perseguimento delle predette finalità ed al fine di consentire la definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla gestione liquidatoria ex-ERSAP, potranno essere utilizzate altresì le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064 e 111075, nonché dalle economie di bilancio provenienti dall'esercizio 1997 sul capitolo 0004940 "Spese di funzionamento connesse alle attività di sviluppo agricolo ed al soppresso ERSAP (LL.RR. 11/1988 e 18/1997)".

Art. 20 (Attività formative aziendali. Oneri pregressi)

1. In considerazione delle disponibilità finanziarie comunitarie e statali realizzatesi sugli appositi capitoli di bilancio degli esercizi 1994, 1995 e 1996 connesse alle attività formative svolte dalle aziende di cui alla L.R. 11/1997, così come modificata dalla L.R. 12/1997, nei medesimi anni, ed

Gr.

45



al fine di consentirne l'utilizzo per far fronte alle relative obbligazioni insorte, viene prevista la necessaria quota di cofinanziamento regionale mediante l'iscrizione al Capitolo 0961013 del Bilancio 1998 della somma di lire 42.000,000.

Art. 21 (Progetto di revisione organica della legge di contabilità regionale)

- 1. Ai fini della revisione organica della legge di contabilità regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, viene costituito un apposito gruppo ristretto di studio di dirigenti regionali all'uopo designati dalla Giunta regionale, con il compito di elaborare, entro sei mesi dall'avvio dei lavori, uno schema di proposta da sottoporre all'esame ed approvazione della Commissione consiliare al Bilancio.
- 2. L'attività di approfondimento e di studio dovrà in particolare, uniformarsi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla L.R. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) ristrutturare il bilancio per unità previsionale di base:
 - b) rendere più razionali significative e trasparenti le scelte del Governo e del Consiglio regionale sulla aquisizione delle entrate e sulle ripartizioni delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;
 - c) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa ed alla disciplina del procedimento; a tal fine dovranno analiticamente riconsiderarsi gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;
 - d) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;
 - e) introdurre ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo;
 - f) apportare ogni necessaria modifica alle norme di cui al titolo XI della L.R. 17/77 "I funzionari delegati" al fine di meglio corrispondere ai principi di trasparenza, responsabilità e funzionalità della relativa gestione.
- 3. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, lo schema di proposta ivi previsto dovrà contenere la ristrutturazione del rendiconto generale della Regione prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in

f



relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione regionale e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica.

4. Lo schema di proposta di cui al presente articolo, presentato da parte del gruppo di studio a conclusione dei propri lavori, sarà esaminato dalla Commissione consiliare al Bilancio per la definitiva stesura e la conseguente approvazione da parte del Consiglio regionale.

Art. 22 (Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Levante)

- 1. La Regione, riconosciuto il ruolo svolto dall'Ente autonomo"Fiera del Levante" di promozione e valorizzazione delle iniziative inerenti i settori di attività di interesse regionale, concorre al finanziamento degli interventi, programmati da detto Ente, di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente alle attività fieristiche.
- 2. Il contributo straordinario a destinazione vincolata è concesso dalla Giunta regionale, sulla base di un programma di interventi, corredato di progettazioni esecutive approvate dai competenti organi o munite della avvenuta richiesta delle autorizzazioni, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale.
- 3. Con la stessa deliberazione di Giunta regionale sarà anche disposta l'erogazione di un anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, da liquidare subordinatamente alla comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori.
- 4. L'erogazione a saldo del contributo verrà dosposta a completamento degli interventi e a presentazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.
- 5. Ai fini che precedono viene stanziata la somma di lire 2.000.000.000 sul capitolo 0352040 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998.

A de



Titolo IV

DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE

Art. 23 (Conservazione e valorizzazione beni immobili)

- 1. Con riferimento agli interventi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico-architettonico ed archeologico, nonché di edilizia monumentale, bibliotecare e teatrale di cui alla L.R. 37/79, saranno presi in considerazione in via prioritaria e nei limiti degli stanziamenti previsti sul capitolo 821010 del bilancio regionale, i progetti per la cui realizzazione gli enti locali e/o gli enti proprietari saranno in grado di garantire la copertura finanziaria di almeno il 15% del costo totale del progetto stesso.
- 2. E' inserito un contributo straordinario di lire 500.000.000, a destinazione vincolata, stanziati sul capitolo 821010 quale concorso della Regione alle indagini archeologiche, stratografiche nell'area ex-ippodromo di Foggia, avviate dalla Sovrintendenza archeologica di Taranto.

Art. 24 (Osservatorio Europeo Internazionale delle migrazioni mediterranee)

1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, d'intesa con il Consiglio di Europa, dell'Osservatorio Europeo Interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al capitolo 0001265 del bilancio di previsione per il 1998 la somma di lire 100.000.000.

Art. 25 (L.R. n. 8/1983 e n. 17/1984 - Revoca dei contributi)

- 1. I contributi assentiti, ai sensi delle LL.RR. n. 8/1983, art. 22 e n. 17/1984, artt. 14 e 15, in favore delle Amministrazioni locali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo, nei modi previsti, sono revocati.
- 2. Ai fini del recupero delle somme anticipate alle Amministrazioni ai sensi delle sopracitate leggi, si provvederà in via compendativa in sede di erogazione delle future risorse regionali da accreditare in favore delle medesime.





Art: 26 (Piano regionale di sviluppo)

- 1. Per la redazione del piano Regionale di Sviluppo previsto dalla L.R. 4 marzo 1975, n. 24, così come modificato ed integrato dalla L.R. 25 luglio 1979, n. 44, è istituito il capitolo 1083020 con una dotazione finanziaria pari a lire 500.000.000.
- 2. La Giunta regionale si avvale, a tal fine, anche del comitato tecnico scientifico così come previsto dalla sopra citata norma.
- 3. Per l'espletamento delle suddette attività di pianificazione non si applicano le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 2, della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 27 (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.)

- 1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari, di cui al capitolo 1110050 istituito con l'art. 32 della L.R. n. 6/1996 incrementato della somma di lire 50.000.000.000 è gestito ed alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32 all'uopo utilizzando, altresì, i residui di stanziamento rivenienti dagli esercizi precedenti accertati su detto capitolo.
- 2. Le relative risorse vengono prioritariamente utilizzate per il cofinanziamento delle spese relative all'attuazione, in tutto o in parte, del piano finanziario II triennio relativo alle misure facenti capo al FESR e al FEOGA per le quali è possibile l'attivazione immediata delle risorse medesime.

Art. 28 (Azioni promozionali)

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ammessa, a favore delle Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute, per la realizzazione di campagne promozionali sull'olio extra vergine d'oliva pugliese.
- 2. La Presidenza della Giunta regionale, d'intesa con l'assessorato all'Agricoltura, predispone un programma finalizzato all'attività di cui al comma 1 e procede all'istruttoria delle iniziative proposte per verificare la coerenza con il programma medesimo e l'ammissibilità delle iniziative.



3. L aspesa relativa alla realizzazione delle azioni promozionali per l'anno 1998 farà carico al capitolo 1275 per l'importo massimo di lire 500.000.000.

Art. 29 (Livello organizzativo dell'assistenza primaria)

1. L'assistenza primaria sul territorio della Regione Puglia, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1008 dell'8 marzo 1995, e per effetto del punto 3, dell'art. 19, del D.P.R. 484 del 22 luglio 1996, va organizzata per distretti o per comuni nell'ambito dei distretti.

Art. 30 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli finanziati dalle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1994 e precedenti possono essere utilizzate per il funzionamento della maggiore spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1994 e precedenti, con particolare riguardo alla spesa concernente gli anni 1990 e 1991 a carico del bilancio regionale.

Art. 31 (Assistenza sanitaria dell'IRCCS pubblico - Ospedale Oncologico di Bari)

- 1. Per gli anni 1998 e 1999 i costi di gestione relativi all'attività di assistenza sanitaria dell'I.R.C.C.S. pubblico Ospedale Oncologico di Bari, sostenuti anche a causa della mancata disponibilità di una sede propria, per la parte non coperta con gli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza ed ambulatoriali nonché da entrate proprie, sono finanziati con gli accantonamenti delle quote del fondo sanitario previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.
- 2. I suddetti finanziamenti sono corrisposti mediante acconti mensili pari all'80% e conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili finali.

fu



Art. 32 (Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati)

1. Nelle more della concreta attuazione della L.R. 18 marzo 1997, n. 10, con particolare riferimento al programma annuale di intervento di cui all'art. 18, la validità del piano triennale di riparto finanziario di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 9 giugno 1987, n. 16, è prorogata di un ulteriore anno. Resta confermato il principio della proroga delle convenzioni in atto, presso le AUSL, con il personale addetto al servizio di integrazione scolastica handicappati

Art. 33 (Assistenza ex O.N.M.L ai minori)

- 1. Lo stanziamento previsto dal capitolo 0781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex O.N.M.I. ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all'art. 3, R.D.L. 798/27 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
- 2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi alle Amministrazioni provinciali richiedenti ad avvenuta presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.

ART. 34 (Progetti di assistenza integrata)

- 1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.
- 2. L'eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
- 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.





Art. 35 (Disposizioni per il Settore dei Trasporti)

- 1. I contributi di esercizio calcolati secondo i criteri di cui alla L.R. 19 marzo 1982, n. 13, ove di importo complessivo eccedente lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di spesa, devono essere ricalcolati proporzionalmente a detto stanziamento.
- 2. Il termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dall'art. 11 della L.R. 18 dicembre 1996, n. 27, è differito al 30 aprile 1997, data entro la quale risultano effettivamente cessate tutte le gestioni in affidamento precario con contestuale concessione a terzi degli esercizi dei relativi autoservizi.
- 3. Le partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani, da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 3, della L.R. n. 37/1995, comprendono tutte le obbligazioni facenti capo alle stesse aziende affidatarie per rapporti negoziali connessi agli esercizi degli autoservizi interurbani ed antecedenti alla data di cessazione, anche se accertate successivamente. Sono da considerare partite debitorie da sistemare dalla Giunta regionale anche quelle derivanti da provvedimenti esecutivi emanati dall'autorità giudiziaria e riferentesi ai rapporti giuridici insorti nell'esercizio degli autoservizi interurbani prima della data di cessazione di dette aziende affidatarie. I contenziosi ancora pendenti possono essere definiti dalla Giunta regionale in via transattiva secondo condizioni e modalità da stabilire dalla medesima Giunta, sentito il Settore legale e contenzioso della Regione, nel limite di spesa di lire 2.000.000.000.
- 4. E' autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui all'art. 14, del D. Leg.vo 19 novembre 1997 n. 422, con imputazione al capitolo n. 0552026.
- 5. Alla spesa derivante dall'attuazione dei precedenti commi 3 e 4 si provvede con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 0552010, 0004950 e 0553022 del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.
- 6. Il capitale sociale della Società regionale trasporti SRT S.p.a. è fissato, in sede di costituzione, in lire 300.000.000 ed è interamente sottoscritto dalla Regione con onere a carico del capitolo 0552009 del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.
- 7. Sono abrogati l'art. 3 della L.R. n. 13 del 5 agosto 1993, l'art. 3 della L.R. n. 11 del 3 aprile 1995, l'art. 3 della L.R. n. 9 del 3 aprile 1995 ed il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 31 ottobre 1995 n. 37.





Art.36 (Proroga termini tasse di cc/rr all'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 3, art. 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 533, convertito in L. 27 giugno 1994, n. 413, è prorogato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, qualora l'atto di conversione dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 2 maggio 1995, n.30, sia stato adottato dal Comune nel corso dell'anno 1998.

Art. 37 (Indennità di funzioni)

1. Ai dirigenti dello stato in servizio presso la Regione ai sensi della L.R. 12 aprile 1994, n. 14 è attribuita una indennità di funzione nella misura stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 38, (Inquadramento personale proveniente da Enti o da Amministrazioni pubbliche)

1. Il personale proveniente da Enti o da Amministrazioni pubbliche, in posizione di comando presso la Regione Puglia da almeno un anno, ai sensi dell'art. 9, della L.R. 13/88, a domanda, è inquadrato nei ruoli regionali.

L'inquadramento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale.



Titilo V

CONTABILITA' REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE

Art. 39 (Modifiche ed integrazioni L.R. n. 5/1998)

- 1. All'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1998 n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
 - "2. La corresponsione delle predette indennità e rimborsi spese cessa:
 - alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l'Ufficio di Presidenza;
 - con il cessare della permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale;
 - alla data della proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.
 - 3. Nel caso di proclamazione aventi date diverse, si considera come scadenza per i consiglieri di cui alla linea precedente, la prima data di proclamazione in ordine cronologico".
- 2. La lettera d), dell'articolo 2, della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, è così sostituito:

 "d) 80/100 ai segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e

di protezione civile".

- 3. All'articolo 3, della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
 - "3. La diaria non è corrisposta anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla L.R. 25/94".
- 4. All'articolo 5, della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
 - "6. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio dalla carica, per l'intero periodo di impedimento".
 - "7. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla L.R. n. 25/94".
- 5. L'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5 è così sostituito:





"L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34, è integrato dal seguente comma: 'I consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione possono effettuare versamenti volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno'".

Art. 40 (Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi)

- 1. Gli art. 6 e 7 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 sono così sostituiti:
- Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della legge n. 549 del 1995, oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.
- I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso a cura degli Uffici dai quali dipendono, al Settore Finanze della Regione entro trenta giorni dalla data della sua redazione.
- il Settore Finanze provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R. con invio al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e della sanzione amministrativa.
- Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
- Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Settore Finanze della Regione. In mancanza delle suddette deduzioni l'atto di contestazione di cui al comma 3 si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie entro il termine di sessanta giorni.
- Nel caso di presentazioni di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni decorre dal provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla presentazione delle suddette deduzioni.
 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D. L.vo n. 472 del 18 dicembre 1997e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Sono abrogati l'art. 41 della legge regionale n. 16 del 5 giugno 1997 e l'art. 13 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5.

Art. 41 (Tasse di concessione governative. D. L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, art. 8)

1. L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 è così sostituito:



55

"Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a lire 200.000.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

- 2. E' abrogato l'art. 6 della l. r. 5 luglio 1980, n.65.
- 3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D. L.vo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)

1. Il comma 2, dell'art. 34 della legge regionale n. 54/1980 è così sostituito:

"Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario regionale e di tre subcommissari, di cui uno designato dalle minoranze, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale. Il commissario ed i subcommissari sono incaricati dell'amministrazione dell'Ente, e rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili. Il Commissario deve convocare entro i termini fissati nel decreto di scioglimento l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio".

2. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 34 della legge regionale 54/1980.

Art. 43 (Modifica comma 1, art,10, L.r. 38/1994)

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è sostituita dalla seguente:
 - " c) una quota non superiore all'1% da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti obiettivo e di interventi



particolari di cui all'art. 9 prioritariamente per la emergenza - urgenza, controllo di qualità e prevenzione."

Art. 44 (Modifica legge regionale 36/1994, art.22 "Dipartimento ospedaliero")

- 1. L'art. 22 della legge regionale n. 36/1994 è così modificato:
 - 1. In applicazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale.
 - 2. Il Direttore Generale dell'unità sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.
 - 3. Sono finalità del Dipartimento ospedaliero:
 - a) la gestione integrata degli spazi delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;
 - b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
 - c) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;
 - d) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli utenti
 - 4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno dei Dirigenti delle divisioni e dei servizi interessati, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, su proposta del Direttore sanitario. Il responsabile del Dipartimento assicura il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le unità operative che lo compongono e il rispetto del budget.
 - 5. I Dipartimenti vengono individuati nell'ambito dell'assistenza ospedaliera quale funzione unica dell'Azienda USL di cui all'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 36/1994.
 - 6. La Giunta regionale detta principi sull'organizzazione dei Dipartimenti mediante l'emanazione di apposite linee-guida, a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni facendo riferimento, per le aziende espedalere in cui insiste la presenta del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia (azienda mista) alle disposizioni del decreto 31 luglio 1997, art. 2, commi 4 e 5. "



2. L'art. 35 della legge regionale n. 36/1994 è soppresso.

ART. 44/bis

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25/1996

ART. 45 (Modifica all'art.1 della L.r. 25/96)

- 1. Al comma 1 dell'art.1 della L.r. 21 novembre 1996, n.25, dopo le parole, "rimborso allo stesso" sono inserite le seguenti parole " e al donatore"
- 2. Il comma 2 dell'art.1 della L.r.21 novembre 1996, n.25.è sostituito dal seguente comma:
- "2 Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffà alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200.000 giornaliere. Le spese per i pasti, sono rimborsate entro la somma di lire 100.000 giornaliere. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione".
- 3. Il comma 4 dell'art.1 della L.r. 21 novembre 1996, n.25, è sostituito dal seguente:
- "3. Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi dell'art 4, punto 5 del D.M. 3 novembre 1989 a recarsi presso Centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero l'intera somma se la stessa incide per più del 10% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'interessato. Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare non consente l'anticipazione al 100% sarà garantita una anticipazione pari al 70% della somma totale preventivata. Le somme necessarie per l'assolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del F.S.R. data la tipologia sanitaria della spesa ".





Art.46 (Modifica all'art.2 della L.r.25/96)

- 1. Al comma 1 dell'art.2 della 1.r. 25/96 le parole: "il Comune di residenza dell'assistito rimborsa" sono sostituite dalle seguenti: l'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito rimborsa altresì".
- 2. Il comma 2 dell'art.2 della L.r.25/96 è sostituito dal seguente : " Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati all'art.1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 150 milioni annue."

Art.47 (Modifica all'art.3 della L.r. 25/96)

- 1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione "Trasferimento alle Aziende Unità Sanitarie Locali per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto L.r. 25/96 e successive modifiche ed integrazioni ".
- 2. La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestrali con le quali le Aziende Unità Sanitarie locali attestano l'ammontare dei rimborsi liquidati.

Art. 48 (Integrazione art.4/bis, l.r. 25/1996)

1. Alla L.r. 21 novembre 1996, n.25, è aggiunte il seguente art. 4 /bis:

Art. 4/bis

"1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso dell'esercizio finanziario precedente".





Art. 49 (Integrazione art.4/ter, l.r. 25/1996)

1. Alla L.r. 21 novembre 1996,n. 25, è aggiunto il seguente art.4/ter:

Art.4 / ter

"1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti agli interessati entro 30 giorni della presentazione della documentazione richiesta."

Art. 50 (Integrazione art.4/quater, l.r. 25/1996)

1. Alla L.r. 21 novembre 1996, n.25, è aggiunto il seguente art. 4 / quater:

Art. 4/ quater

"1. Le Aziende Usl sono autorizzate ad erogare un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale contributo, a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire .6.000.000".





"BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000"

EMENDAMENTI AL TABULATO APPROVATI DALLA COMMISSIONE



EMENDAMENTI AL TABULATO

PARTE I ENTRATE

TITOLO	4 C	ATEGORIA II	competenza	cassa
Cap. n. i.	4111106	"Recupero somme erogate a seguito di restituzione di contributi o di altri trasferimenti POP 1994/1999".	0	0

Ju /

EMENDAMENTO AL TABULATO - PARTE II - SPESA

NUMERO CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
Ambito 1	Area 1 Settore 1		
1020	"Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai Componenti del Consiglio regionale e per assicurazioni contro gli infortuni degli stessi (II.rr. 33/75-34/84-15/82-5/98)".(Nuova denominazione)	-1.200.000.000	-1.200.000.000
1030	"Spese per il trattamento indennitario spettante ai componenti del Consiglio regionale I.r. n. 5/1998. Periodo 23/4/95 - 30/1/98"	2.700.000.000	2.700.000.000
1060	"Spese varie d'ufficio. Legge 6/12/1963 n. 853".	-1.000.000.000	-1.000.000.000
Ambito 1	Area 2 Settore 1		
1345	"Fondo per pagamento quote associative pregresse (1991-1995) ad organismi nazionali ed internazionali di cui alla I.r.n. 34/80"	-500.000.000	-500.000.000
1353	"Spese per la promozione degli scambi socio-culturali giovanili. (D.D.L. bilancio 1998)"	-100.000.000	-100.000.000
1355	"Contributi finanziari straordinari per adesioni ad organismi nazionali ed internazionali. (Art. 4, I.r. 30/4/1980, n. 34) Consorzio Carso - Organismi nazionali ed internazionali (I.r. 34/80)".	-500.000.000	-500.000.000
1387	"Contributo speciale al Cinsedo per sistema integrato di videocomunicazione fra le regioni e le Province".	14.000.000	14.000.000

Ju

Ambito 2	Area 3	Settore 3	•	
121082	•	er il pagamento delle somme di cui alla legge 93/81 in lla Comunità del Gargano".	-1.000.000.000	-1.000.000.000
Ambito 2	Area 5	Settore 3		
821010	storico	azione e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico, architettonico ed archeologico, edilizia itale, bibliotecaria, teatrale. L.R. 37/79".	500.000.000	500.000.000
Ambito 2	Area 11	Settore 3		
953020	•	er il potenziamento ed il funzionamento della struttura (L.R. n. 12/85)".	50.000.000	50.000.000
953030	• •	er il funzionamento del Comitato Tecnico Scentifico I.L. (I.r. 12/85)".	-100.000.000	-100.000.000
953031		er la qualificazione e l'aggiomamento del personale I.L. (l.r.12/85, art. 2)".	50.000.000	50.000.000
c.n.i. 966025		e ex CIAPI di cui alle II.rr. 31 e 33/82 - 38/87 per e giudiziarie e sentenze esecutive".	500.000.000	500.000.000



MODIFICA DECLARATORIA CAPITOLI

NUMERO CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

Ambito 1 Area 1 Settore 1

1020

Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e per assicurazioni contro gli

infortuni degli stessi (LL.RR, 33/75 - 34/84 - 15/82 - 5/89)

Ambito 2 Area 2 Settore 1

1265

"Concorso nelle spese per la costituzione dell'Osservatorio

Europeo Interregionale sui flussi migratori mediterranei".

Ambito 2 Area 10 Settore 2

781075

Trasferimento alle aziende UU.SS.LL. per il rimborso spese accompagnatori dei trapiantati - I.r. 25/96 e successive

modifiche".



VARIAZIONE CODIFICHE

CAP 635030

DA 2.7.1.

LAVORI PUBBLICI

A 2.4.2.

INDUSTRIA

COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 2032000